



## ASSOCIAZIONE LAUREATI LUISS GUIDO CARLI

### REGOLAMENTO SEDI TERRITORIALI

#### **Art. 1 - Definizione della Sede Territoriale**

La Sede Territoriale riunisce i Laureati Luiss presenti in una determinata area, nell'ambito della quale rappresenta l'Associazione Laureati Luiss.

#### **Art. 2 - Costituzione della Sede territoriale**

La costituzione della Sede Territoriale è approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Laureati Luiss, su proposta del Presidente ed a seguito di istruttoria compiuta dal Responsabile network sedi territoriali.

La richiesta di costituzione del Gruppo - fatte salve eventuali eccezioni per i gruppi esteri, che devono essere approvate dal Consiglio Direttivo - deve essere firmata da un numero minimo di dieci Laureati Luiss, è formalizzata dall'atto costitutivo e deve contenere un progetto di sviluppo associativo.

La Sede Territoriale di nuova costituzione è temporaneamente presieduta da un Project Leader, nominato dal Presidente dell'Associazione Laureati Luiss su proposta del Responsabile network sedi territoriali.

Il Project Leader ricopre la carica per un massimo di 6 mesi dal giorno della nomina, termine entro il quale dovrà procedere alla convocazione delle elezioni degli organi della Sede Territoriale, che dovranno svolgersi entro i successivi 45 giorni.



Alle suddette elezioni potranno partecipare soltanto i Laureati Luiss che abbiano dichiarato la propria appartenenza al Gruppo territoriale e che risultino regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un mese prima della convocazione delle elezioni.

### **Art. 3 - Atto Costitutivo della Sede**

L'atto costitutivo definisce la specifica dimensione territoriale della Sede Territoriale, indica la sede legale e sancisce le finalità associative.

L'atto costitutivo della sede, proposto dal Project Leader, è approvato dal Presidente dell'Associazione Laureati Luiss.

### **Art. 4 - Scioglimento della sede territoriale**

Lo scioglimento della Sede Territoriale è deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Laureati Luiss, su proposta del Presidente.

La cause di scioglimento sono il venir meno del numero minimo di 10 iscritti (eccezion fatta per l'ipotesi di costituzione dei gruppi esteri, come descritto nell'art. 2 del presente regolamento), oppure l'esistenza di gravi e comprovati motivi che determinino l'incoerenza dell'azione associativa della Sede rispetto alle finalità ed agli obiettivi definiti dall'atto costitutivo della Sede o dallo Statuto dell'Associazione Laureati Luiss.

### **Art. 5 - Soci della sede territoriale**

I soci devono essere residenti nell'ambito del territorio di riferimento della Sede Territoriale, ovvero avervi documentato il domicilio abituale per ragioni di studio o lavoro.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più di una Sede Territoriale.



#### **Art. 6 - Patrimonio della sede**

La Sede Territoriale, nel pieno rispetto dei principi sanciti dallo Statuto ALL, dispone di autonomia organizzativa e d'azione.

Il patrimonio della Sede viene costituito mediante l'autofinanziamento degli iscritti, nonché attraverso il versamento da parte di ALL di un contributo economico pari alla metà del valore delle quote versate all'Associazione dai Laureati iscritti alla Sede Territoriale di riferimento, ad eccezione delle quote dei Laureati Luiss che risultino regolarmente iscritti alla ALL dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

La sede Territoriale potrà, inoltre, sviluppare azioni di fund raising e partnership economiche ed istituzionali con enti, associazioni, istituzioni o società pubbliche e private per finanziare il proprio operato e la propria attività associativa.

Non è consentito, invece, qualsiasi tipo di finanziamento derivante dai partiti politici.

#### **Art. 7 - Utilizzo del brand ALL**

Gli ambiti e le modalità di gestione del brand ALL da parte della Sede Territoriale sono definiti dal Presidente e dal Responsabile network gruppi territoriali, in coerenza con i principi stabiliti dallo Statuto dell'Associazione Laureati Luiss e con le linee strategiche dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Organi della sede**

Organi della Sede Territoriale sono il Coordinatore, il Vice-Coordinatore ed il Consiglio Direttivo Territoriale. Altri organi possono essere eventualmente definiti all'atto costitutivo della Sede Territoriale.

#### **Art. 9 - Elezione del Coordinatore**

Il Coordinatore della Sede Territoriale è eletto dagli iscritti alla Sede e la sua elezione è ratificata dal Presidente dell'Associazione Laureati Luiss con relativa nomina, previa verifica della regolarità delle elezioni.



Il processo elettorale ha inizio con la convocazione - da parte del Presidente dell'Associazione Laureati Luiss, su proposta del Responsabile network sedi territoriali, definita d'intesa con il Project Leader - delle elezioni del Coordinatore della Sede Territoriale, che viene comunicata agli iscritti alla Sede.

La convocazione contiene l'indicazione della data delle elezioni e l'invito alla presentazione delle candidature.

A partire dall'invio della convocazione diventa operativa la Commissione di Designazione, composta da tre membri: il Presidente dell'Associazione Laureati, il responsabile network sedi territoriali ed il Project Leader della Sede Territoriale. In caso di indisponibilità, i primi due possono delegare altri due iscritti ALL a far parte della Commissione.

La Commissione di Designazione decide quali candidature ammettere alle elezioni, sulla base del rispetto dei seguenti parametri: l'eccellenza del profilo professionale dei candidati, l'assenza di carichi penali pendenti, l'effettiva residenza del candidato nell'area di riferimento della Sede Territoriale.

#### **Art. 10 - Ruolo e poteri del Coordinatore**

Il mandato del Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile soltanto una volta.

Il Coordinatore territoriale:

- rappresenta la Sede Territoriale a tutti gli effetti;
- è responsabile giuridicamente ed economicamente dell'operato della Sede;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Territoriale della Sede;
- attua le delibere assunte dal Consiglio Direttivo Territoriale;
- è tenuto ad attuare le direttive del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Associazione Laureati Luiss;
- partecipa alla Giunta dell'Associazione Laureati Luiss



Il Coordinatore della Sede territoriale è tenuto a svolgere un'attività di preventiva condivisione con il Responsabile network sedi territoriali delle iniziative e delle attività finanziaria che intende realizzare.

Il Coordinatore della Sede territoriale invia al Presidente ALL ed al Responsabile network gruppi territoriali - entro il 31 dicembre di ogni anno - una relazione scritta sulle attività svolte, le iniziative in itinere, i progetti futuri ed il Bilancio della Sede.

Nel caso di grave violazione del presente regolamento o dei principi fondamentali sanciti dallo Statuto dell'Associazione Laureati Luiss, nonché di reiterata incoerenza rispetto alle strategie complessive dell'Associazione Laureati Luiss, il mandato del Coordinatore può essere revocato.

La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'ALL, su proposta del Presidente, in base ad una relazione dettagliata dei motivi di revoca presentata dal Responsabile network gruppi territoriali.

#### **Art. 11 - Il Vice Coordinatore**

Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore della Sede Territoriale e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Coordinatore.

Il Vice Coordinatore della Sede Territoriale ha poteri di sostituzione in caso di impedimento temporaneo del Coordinatore territoriale o di revoca del suo incarico. In quest'ultimo caso, il Vice Coordinatore è tenuto a creare le condizioni necessarie affinché il Presidente dell'ALL possa procedere - nel più breve tempo possibile - a convocare le elezioni del nuovo Coordinatore.

Il Vice Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Direttivo Territoriale.

#### **Art. 12 - Il Consiglio Direttivo Territoriale**

Il Consiglio Direttivo Territoriale è nominato dal Coordinatore della Sede territoriale, che ne definisce la composizione e le competenze entro 30 giorni dal proprio



insediamento, dandone per iscritto dettagliata comunicazione al Presidente dell'Associazione Laureati Luiss ed al Responsabile del network sedi territoriali.

Il Coordinatore della Sede Territoriale è tenuto a convocare il Direttivo almeno tre volte l'anno.

Ogni delibera del Consiglio Direttivo Territoriale viene assunta a maggioranza dei propri membri, salvo le previsioni di maggioranza qualificata sancite dal presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Modifiche dell'atto costitutivo**

Qualsivoglia modifica dell'atto costitutivo può essere proposta dal Coordinatore della Sede territoriale, ovvero dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale.

La proposta di modifica deve essere deliberata con maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo Territoriale e deve essere comunicata dal Coordinatore Territoriale - entro 10 giorni dall'assunzione della delibera - al Presidente dell'Associazione Laureati Luiss.

La modifica è valida solo a seguito dell'approvazione del Presidente dell'Associazione Laureati Luiss, su proposta del Responsabile network sedi territoriali, che ne verifica la congruità con gli obiettivi generali dell'Associazione Laureati Luiss.

#### **Art. 14**

Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento ai principi sanciti dal vigente Statuto nazionale.